

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1954

(26^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (483) (Di iniziativa del deputato Pagliuca) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 394, 400
DE LUCA	398
TADDEI	398

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Morandi, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marchini Camia è sostituito dal senatore Cingolani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (483) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella passata seduta fu sospesa la discussione per richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Questa Commissione ha fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, chiamata ad esprimere il suo giudizio sulle conseguenze finanziarie del disegno di legge, rileva che nonostante l'espresso divieto della legge (C.C. Disp. G.) si continua a fare leggi con effetto retroattivo. Osserva inoltre che, da informazioni assunte presso i competenti uffici, il provvedimento in esame importerebbe la

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (22 luglio 1954)

revisione della posizione di parecchie centinaia di ufficiali ai fini della ricostruzione della carriera con la conseguenza di oneri finanziari di non lieve entità, comunque non determinabili senza l'accertamento delle singole posizioni, sia agli effetti della pensione sia anche agli effetti dello stipendio, per quegli ufficiali a riposo cui la ricostruzione della carriera apportasse il diritto di rientrare in servizio attivo.

« Nel disegno di legge in esame manca la indicazione dei mezzi finanziari di copertura della suddetta spesa, come prescrive l'articolo 81 della Costituzione, si ritiene possa farsi rientrare la spesa stessa, data la sua entità, nei normali capitoli di bilancio già stabiliti. Pertanto la Commissione non può, a stato di atti, esprimere parere favorevole. Secondariamente si osserva che la estensione del disegno di legge agli ufficiali della Guardia di finanza, introdotta dalla IV Commissione della Camera dei deputati, non sembrerebbe legale perchè la competenza a giudicare e decidere il trattamento della Guardia di finanza, dipendente dal Ministero delle finanze, spetta alla Commissione finanze e tesoro dopo aver sentito il Ministro delle finanze ».

DE LUCA. Onorevole Presidente, avrei voluto parlare fin dalla precedente seduta, ma poichè fu ritenuto necessario chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, si sospese la discussione e quindi non ebbi modo di intervenire nel dibattito.

Vorrei ora esprimere il mio parere sul disegno di legge e dire inoltre qualche parola sul fatto nuovo, ossia sul parere non favorevole della 5^a Commissione.

Innanzitutto se fossi convinto che il disegno di legge può in qualche modo recare nocimento all'efficienza delle nostre Forze armate, non esiterei a trarne le opportune conseguenze. Viceversa sono convinto che da esso non insorge alcun danno. Tutt'al più questo provvedimento potrà portare delle conseguenze di carattere marginale che non possono intaccare la compagine dell'Esercito. D'altra parte, quando ci si renda conto che si tende a rimuovere situazioni di sperequazione, si infonderà anzi un senso di fiducia nell'ambiente delle Forze armate.

Noi abbiamo ascoltato la relazione esauriente del collega Granzotto Basso che ha lumeggiato tutti gli aspetti del problema. Il relatore fa una distinzione fra ragion pubblica e ragion pratica. Ammette che la presente è una situazione da sanare, ma rileva che ci sono ragioni pratiche e giuridiche che non consigliano di dar luogo ad una opera di giustizia, perchè altrimenti si creerebbero altre sperequazioni. Io penso che la linea di maggior giustizia è quella di riparare a delle manchevolezze commesse in passato. Non è un'opera per tutti gradevole, però penso che dobbiamo avere il coraggio di portarla a compimento. Sarà un lungo lavoro provvedere alla ricostruzione di tante carriere; ma oggi non siamo in una situazione di emergenza e si può lavorare con tutta tranquillità.

Non si tratta di togliere qualche cosa a chi ha avuto, ma di dare a chi non ha avuto. Noi riconosciamo la giusta preoccupazione del rappresentante del Governo che ha voluto dire alla Commissione quale è la portata del provvedimento. Si comprende che Governo e Parlamento siano portati ad assumere posizioni un po' diverse, perchè il Governo deve premere il piede sul pedale del freno, mentre il Parlamento tende a calcare il pedale dell'acceleratore. Quindi riconosciamo giusto l'invito alla prudenza rivolto dall'onorevole Sottosegretario, ma, concludendo, io penso che nelle Forze armate si dovrebbe oggi attuare questa opera di giustizia.

Io mi auguro quindi che la Commissione voglia approvare il disegno di legge, che opererà per il futuro come stimolo ed impulso per gli atti di valore.

Per quanto si riferisce al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, penso che noi possiamo superare il parere negativo con un emendamento che stabilisca che questa legge andrà in vigore, per quanto riguarda gli effetti finanziari, dal 1° luglio 1955.

TADDEI. Anch'io penso che il responso della 5^a Commissione potrebbe essere modificato se a questa Commissione dessimo nuovi elementi di giudizio. Osservo anche che, se onere vi è, esso è senz'altro irrisorio, e che per altre leggi di questo genere il parere della Commissione finanze e tesoro non fu richiesto.

Vorrei illustrare questo mio concetto per vedere se non sia possibile far recedere la 5^a Commissione della sua posizione.

Si è parlato di diritti quesiti, e sono io il primo a sostenere che i diritti quesiti debbano essere sostenuti a spada tratta, sempre che non contrastino con principi di equità e di giustizia.

Circa il parere richiesto alla Commissione finanze e tesoro ritengo utile precisare che la legge in discussione stabilisce, in modo esplicito, che i provvedimenti conseguenti alla sua applicazione non comportano corresponsione di assegni arretrati. Una parte degli ufficiali interessati al progetto di legge realizzerà vantaggi unicamente attinenti alla rettifica della anzianità dei singoli nel grado raggiunto, senza che ciò comporti per l'Erario alcun onere finanziario.

Un'altra parte, da ritenersi la più piccola, verrebbe ad acquisire, per i vantaggi conseguenti alla retrodatazione dall'anzianità, titoli alla promozione al grado superiore. È proprio questa la parte che dovrebbe essere oggetto di esame agli effetti finanziari. Dal vaglio di questo aspetto del problema emerge che la legge di avanzamento prescrive che la promozione per merito di guerra si effettua anche quando non esista vacanza nel grado superiore; l'eccedenza causata da detta promozione è assorbita al verificarsi della prima vacanza. Lo stesso criterio è qui ribadito, dato che si parla dell'avanzamento per merito di guerra quando l'ufficiale debba, per lo spostamento realizzato nel ruolo, essere promosso al grado superiore. Ne deriverebbe che gli ufficiali che venissero a trovarsi nella suddetta condizione sarebbero promossi in soprannumero. In questo caso l'onere conseguente consisterebbe nella sola differenza di stipendio tra quello attualmente percepito e quello del grado superiore, limitatamente però ad un breve periodo di tempo, in quanto le vacanze che si verificherebbero a mano a mano nei vari gradi riassorbirebbero automaticamente l'eccedenza. Tale concetto è rafforzato dalla situazione in atto. Infatti, allo stato attuale delle cose, non si sono ancora effettuate, per il secondo semestre del 1954, nel grado di generale, nè per intero per gli altri gradi, fino a quello di colonnello, le previste promozioni.

Ciò starebbe a dimostrare che, se la legge attualmente in discussione diventasse operante, si avrebbe tutto il tempo necessario per dare un assetto normale alle promozioni in corso, sostituendo ad un'aliquota di quelle previste, quelle degli elementi che, per effetto di questa legge, acquisirebbero la promozione. Per tal modo non si avrebbero elementi in soprannumero e, nel caso che qualche eccedenza non potesse essere immediatamente riassorbita, essa risulterebbe di entità così modesta che gli eventuali oneri potrebbero essere fronteggiati con le disponibilità normali di bilancio.

Si tratta in sostanza di ottenere una retrodatazione dell'anzianità di quella minoranza di elementi i quali, per essere caduti sotto l'impero della legge 9 maggio 1940, n. 370, si sono trovati e si trovano in condizioni morali di palese svantaggio rispetto a tutti gli altri. Si tratta perciò di normalizzare una procedura sempre attuata, con la sola inspiegabile eccezione determinata dalla citata legge 9 maggio 1940, e senza che si trovino elementi in soprannumero nei vari gradi, giacchè le promozioni saranno effettuate solo all'insorgere delle vacanze.

In sintesi l'aggravio sarebbe per il bilancio pressochè nullo, mentre si sanerebbe un grave disagio, soprattutto morale, dovuto ad una sperequazione di trattamento che non poggia su salde basi giuridiche, ma perpetua piuttosto uno stato di malcontento nei quadri dell'Esercito, malcontento che dobbiamo preoccuparci di sanare.

Vengo alla conclusione. Nel caso che la Commissione finanze e tesoro volesse maggiormente cautelarsi, potrebbe concedere parere favorevole subordinandolo alla clausola che «promozioni ed avanzamenti conseguenti a rettifica di anzianità, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità acquisita in virtù della retrodatazione, saranno effettuati soltanto in sede di normale vacanza, con decorrenza degli assegni dalla data di effettiva promozione nel nuovo grado».

Credo che, considerando in coscienza la possibilità di venire incontro agli elementi danneggiati dalla legge, e con questa clausola, la Commissione finanze e tesoro dovrebbe sentirsi alleggerita dal peso della sua responsa-

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (22 luglio 1954)

bilità e modificare il suo attuale parere contrario, mettendo conseguentemente la nostra Commissione in condizioni di deliberare, senza dover portare in Assemblea la discussione del disegno di legge, dato che in quest'ultimo caso si avrebbe una notevole perdita di tempo.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che da parte del prescritto numero di senatori mi è pervenuta la richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che

la discussione e la votazione di questo disegno di legge sia rimessa all'Assemblea.

Questa discussione proseguirà, pertanto, in sede referente in una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.